Università degli Studi "G. d'Annunzio"
CHIETI - PESCARA

IL RETTORE

N. 349

VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382;

VISTA la legge 14.08.1982, n. 590 istitutiva di questo Ateneo ;

VISTA la legge 09.05.1989, n. 168;

VISTA la legge 27.12.1997, n. 449 contenente la disciplina relativa agli assegni di ricerca;

VISTO l'art. 22 della legge n. 240/2010 che ha innovato la suddetta normativa;

VISTO il DR n.946 del 25/10/2011 con il quale si è provveduto ad emanare il nuovo Regolamento di Ateneo;

VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 30/1/2012 con le quali sono state apportate modifiche al predetto Regolamento:

DECRETA

ART.UNICO: Il 2° comma dell'art.3 del Regolamento di Ateneo è così riformulato:
"Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo."

IL RETTORE
(Prof. Franco Cuccurullo)

Chieti, 17 FEB. 2012

IL RETTORE VICARIO
Prof. Carmine DI ILIO

AA/GG./dspc